

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE "FESTIVAL OPERA PRIMA"

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di gennaio nella città di Rovigo, alle ore 18.00 sono presenti i Signori:

1. Fiorella Tommasini, nata a Costa di Rovigo (RO) il 2/3/1958, residente a Costa di Rovigo in Via Manzoni n. 118m cod. fisc. TMMFLL58C42D105L;
2. Marina Carluccio, nata a Lagonegro (PZ) il 11/7/1986 e residente a Rovigo in Via Teano 36/A, cod. fisc. CRLMRN86L51E409X;
3. Alessio Papa, nato a Nardò (LE) il 16/5/1980 e residente a Ferrara in Via Borgo dei Leoni 30, cod. fisc. PPALSS80E16F842H;
4. Boris Ventura, nato a Bassano del Grappa (VI) il 29/10/1972 ed ivi residente in via Genova 1, cod. fisc. VNTBRS72R29A703I;
5. Silvia Cova, nata a Este (PD) il 18/11/1975, residente in Bassano del Grappa (VI), Via Genova 1, cod. fisc. CVOSLV75S58D442D;
6. Massimo Munaro, nato a Rovigo il 7/7/1962 ed ivi residente in Viale Alfieri 21, cod. fisc. MNRMSM62L07H620I;
7. Angela Tosatto Domeneghetti, nata a San Donà di Piave (VE), il 27/08/1958 e residente in Rovigo Via F. Cavallotti 12, CF TSTNGL58M67H823A;
8. Antonia Bertagnon, nata a Badia Polesine il 14/04/1958 e residente a Rovigo in via Domenico Strada 12, cod. fisc. BRTNTN58D54A539U;
9. Maria Veronese Ferrari, nata il 5/4/1936 a Rovigo e ivi residente in Corso del Popolo 252 CF VRNMRA36D45H620Z;
10. Mario Previato, nato a Rovigo il 01/02/81 e residente in via G. Gabrieli 10, 30174 Venezia Mestre, CF prvmra81b01h620r;
11. Enrico Bascarin nato a Rovigo il 18/08/1963 e ivi residente in Via Cappellan 36/B, CF BSCNRC63M18H620X;
12. Chiara Elisa Rossini, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il 01/07/1985 e residente in Regione Chabloy 8 AOSTA, CF RSSCRL85L41C523L;
13. Patrizia Rizzi, nata a Badia Polesine il 15/01/1958 e residente in Via Don Aser Porta, Sant'Apollinare (RO), CF RZZPRZ58A55A539Z;
14. Luca Caniato, nato a Rovigo il 16/08/1985 e residente in Via Arginone Corne 1151, Arquà Polesine (RO), C.F. CNTLCU85M16H620V

Tra detti signori viene costituita una Associazione culturale del terzo settore denominata "Festival Opera Prima ETS", con sede a Rovigo, via Teano n° 36/a- int. 5.

Gli scopi associativi sono la pratica e la diffusione della ricerca teatrale, in forma individuale e collettiva, attraverso tutte quelle iniziative necessarie per il raggiungimento di dette finalità. In particolare l'Associazione avrà tra le sue finalità quella di organizzare e promuovere un Festival Teatrale denominato "Opera Prima", dedicato alla memoria di Martino Ferrari e Roberto Domeneghetti. Il Festival vuole restituire così al pubblico e a tutti gli amanti del Teatro un Festival dedicato alla ricerca teatrale che già si realizzò a partire dal 1994 sino al 2002 e dal 2006 al 2010 nella Città di Rovigo, con la medesima denominazione, grazie alla direzione del Teatro del Lemming, che ne curò all'epoca l'organizzazione e affidò la direzione artistica a Massimo Munaro. I fondatori dell'Associazione danno atto di quanto sopra, riconoscendo che la prima realizzazione del Festival fu effettuata dal Teatro del Lemming, che vanta la paternità del nome e ne ha autorizzato l'utilizzo per il prossimo triennio con possibilità di proroga.

Gli organi sociali dell'Associazione sono l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo nominato dall'assemblea dei soci all'unanimità è così composto: Marina Carluccio - *Presidente*; Boris Ventura - *vice presidente*; Angela Tosatto - *Tesoriere e Segretario*; Fiorella Tommasini - *Presidente onorario*; Alessio Papa - *consigliere*.

I suddetti signori attestano la mancanza di cause di incompatibilità e accettano le cariche. Il Consiglio Direttivo, così costituito, rimarrà in carica per un triennio dal 24 gennaio 2018 al 24 gennaio 2020. La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente dell'Associazione viene delegato alla registrazione dell'Associazione e al deposito del presente
costitutivo e dello Statuto. Le spese inerenti la registrazione del presente atto saranno a carico dell'Associazione.

Firma

- Marina Carluccio *Maina Carluccio*
- Angela Tosatto Domeneghetti *Angela Tosatto*
- Fiorella Tommasini *fiorella Tommasini*
- Boris Ventura *Boris Ventura*
- Alessio Papafalò *Alessio Papafalò*
- Marie Previateo *Marie Previateo*
- Silvia Cova *Silvia Cova*
- Maria Veronese Ferrari *Maria Veronese Ferrari*
- Chiara Elisa Rossini *Chiara Elisa Rossini*
- Antonia Bertagnon *Antonia Bertagnon*
- Massimo Munaro *Massimo Munaro*
- Enrico Bascarin *Enrico Bascarin*
- Patrizia Rizzi *Patrizia Rizzi*
- Luca Caniato *Luca Caniato*



La presente è copia conforme dell'originale scritto e registrato il 23 GEN. 2015
n. 160 serie 3
20000 (duecento) €



L'ADDETTO
Attilio Rossetti
Firma su delega del Direttore

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Festival Opera Prima"

TITOLO I - Denominazione - sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, con sede in Rovigo (RO), Via Teano n° 36/a- int. 5, un'associazione con durata illimitata, che assume la denominazione "Festival Opera Prima ETS" o, in breve, "Opera Prima ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro. La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: eventuali variazioni, pertanto, verranno deliberate dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione verrà data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia affiliata. Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Articolo 2 - L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa opera per fini culturali quali interessi a valenza collettiva.

Articolo 3 - Gli scopi associativi sono la pratica, la diffusione, la promozione della ricerca teatrale in forma individuale e collettiva, attraverso tutte quelle iniziative necessarie per il raggiungimento di dette finalità. Sono compiti prevalenti dell'associazione:

- Promuovere e coordinare attività teatrali e culturali. Tali attività dovranno essere dirette alla formazione ed alla crescita culturale dei soci, dei collaboratori e dei cittadini. L'associazione è aperta al contributo culturale di tutti gli interessati.
- L'attività di allestimento, coordinamento, produzione di spettacoli teatrali, musicali, di danza, mostre ed esposizioni ed ogni allestimento culturale in genere favorendo ogni scambio fra diverse culture, generi e forme di espressione artistica.
- Organizzare e promuovere un Festival Teatrale denominato "Festival Opera Prima", restituendo così al pubblico e a tutti gli amanti del Teatro un Festival dedicato alla ricerca teatrale che già si realizzò a partire dal 1994 nella Città di Rovigo, con la medesima denominazione.

"Principi ispiratori"

"Il Teatro Esploso. Il 1995: esistono più di duecento formazioni teatrali non sovvenzionate polverizzate su tutto il territorio. Oggi formalmente si sono incontrate. Sono di tutta Italia. Qualcuno voleva far credere loro che fossero invisibili. Qualcuno gli aveva detto che il teatro sono i teatri (stucchi, palchetti, sipari). Per anni hanno condiviso con altri (alcuni lo chiamano pubblico, altri spettatori) uno spazio scenico. Per anni qualcuno è stato volontariamente zitto, muto, assente: ministro, assessore, sindaco, presidente di quartiere, pittoresco addetto alla cultura. Qualcuno non ha avuto tempo di scrivere di loro, ha censurato a priori o, ingessato nel proprio ruolo di potere, è stato incapace di leggere l'esistente. Qualcuno ha grosse responsabilità. Non si tratta di rivendicare l'esistenza di un terzo, quarto o quinto teatro. Non esiste un teatro di tradizione e uno di ricerca (ogni teatro in quanto tale, come sappiamo tutti, è al contempo tradizione e ricerca). Non esiste una terza, una quarta o una quinta area: esiste il teatro. La roccaforte è già esplosa nella realtà. E nel teatro esploso l'unica distinzione ancora possibile è fra ciò che è marcio e ciò che è vivo, fra un teatro necessario e un teatro inutile."

Così recitava il Manifesto del Teatro Esploso dall'omonimo Convegno realizzato durante la II Edizione del Festival Opera Prima il 18 giugno 1995. Questi i principi che muovono l'agire dell'Associazione Opera Prima ancora oggi, nel 2018, anno della sua costituzione.

L'associazione riconosce la paternità del Festival Opera Prima a Massimo Munaro e al Teatro del Lemming che dal 1994 al 2002 e dal 2006 al 2009 ne ha curato la realizzazione a Rovigo; ne condivide i principi ispiratori e la funzione e ne promuove la realizzazione e la crescita. E il Festival sarà sempre dedicato alla memoria di Martino Ferrari e Roberto Domeneghetti.

L'associazione potrà avvalersi e si impegnerà a ricercare contributi pubblici e privati volti alla realizzazione del Festival.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like OT, PP, AL, MM, B, and others.]

Scopo del Festival, in continuità ed in omaggio alla sua storia, continua ad essere quello di promuovere la ricerca teatrale, di favorire e promuovere i giovani gruppi ed i giovani artisti professionisti che sperimentano nell'ambito dei linguaggi scenici, di lavorare per lo scambio del sapere teatrale tra le generazioni e i gruppi.

L'associazione, per realizzare le finalità istituzionali e al fine della miglior realizzazione del predetto Festival, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere attività miranti a: a) facilitare la pratica teatrale attraverso il reperimento degli spazi e dei mezzi necessari; b) riqualificare e valorizzare aree del territorio attraverso la creazione di laboratori artistici e luoghi di scambio culturale; c) promuovere e favorire scambi culturali e rapporti di collaborazione con altre associazioni, con altri enti e/o organismi, locali, nazionali ed internazionali; d) organizzare attività didattiche e di formazione (laboratori teatrali, collaborazione con Istituti scolastici ed enti di formazione, seminari di studio, gruppi di ricerca); e) organizzare attività culturali (spettacoli, letture, conferenze, dibattiti, proiezione di film e documentari); f) organizzare attività promozionali (diffusione delle attività culturali ed artistiche attraverso i mezzi di comunicazione quali internet, TV, radio, giornali, pubblicazioni diverse).

L'associazione potrà istituire delle sezioni distaccate sul territorio nazionale se ritenute opportune al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomini e donne, di uguaglianza di tutti gli associati e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo convoca, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione, l'Assemblea dei soci affinché deliberi all'unanimità in merito alle domande di ammissione. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro una settimana dall'adozione della delibera il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- quando maggiorenne a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:


- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo; all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote e contributi associativi.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Articolo 8 - Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o a causa di morte o scioglimento, nel caso di soci persone giuridiche.

Articolo 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. La decadenza viene



deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmessa, unitamente alla convocazione all'Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione.

L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività

da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 12 - *Esercizio Sociale* - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati affinché sia approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione e assemblee

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, laddove eletto.

Articolo 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, la

[Handwritten signatures and initials]

pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, e-mail, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) approva la programmazione delle attività;
- c) approva il rendiconto economico e finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione;
- d) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
- e) procede eventualmente alla elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera all'unanimità sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- i) approva gli eventuali regolamenti;
- j) delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 16 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

- a) modificazioni dello Statuto;
- b) trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- c) scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti a) e b) sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima, seconda e terza convocazione. In quarta convocazione, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente ad un socio.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti fra gli associati maggiorenni, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'L. AL', 'MM', and 'A']

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o da consegnare a mano almeno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche.
- c) Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;
- d) predisporre i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito alla proposta di esclusione degli associati da presentare all'Assemblea dei soci;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 21 - Presidente - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Articolo 22 - Organo di controllo - L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore. L'organo resta in carica per due anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato. L'organo di controllo:

- a) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
- b) verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- c) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- d) verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- e) verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- f) previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- g) verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine

RP AB MMB

istituzionale dell'ente;

1) migliorare;

2) vigilare sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali;

3) collaborare alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

Articolo 23 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24 - In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salva l'applicazione di quanto contemplato dall'art.9 del Codice del Terzo settore a partire dall'operatività del Registro Unico del Terzo settore qualora il sodalizio vi risulti iscritto.

Articolo 25 - Norma finale - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Firme

- Marina Carluccio

Marina Carluccio

- Angela Tosatto Domeneghetti

Angela Tosatto

- Fiorella Tommasini

Fiorella Tommasini

- Boris Ventura

Boris Ventura

- Alessio Papa

Alessio Papa

- Mario Previato

Mario Previato

- Silvia Cova

Silvia Cova

- Maria Veronese Ferrari

Maria Veronese Ferrari

- Chiara Elisa Rossini

Chiara Elisa Rossini

- Antonia Bertagnon

Antonia Bertagnon

- Massimo Munaro

Massimo Munaro

- Enrico Bascarin



Enrico Bascarin

- Patrizia Rizzi

Patrizia Rizzi

- Luca Caniato

Luca Caniato



ALASCATO all'atto rogato il 23 GEN 2010

al N. 160 Mot. S3 Vol. _____

L'ADDETTO
alla Esca
Maurizio   ~~Conservatore~~

